

1439



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione I Civile

R.G. 1638/10

CRON. 1261 / 10
REP. CV 1814 / 10

7 OTT 2010

Composta all'udienza del 1/10/2010, dagli illustri signori

dott. Mario GRIFFET - presidente

dott. Angelo CONVERSO est. - componente

dott. Laura CARMELLO - componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile R.G. 1638/2010, promosso da

[REDACTED]

residente in [REDACTED] v. [REDACTED]

rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

2) [REDACTED] del Foro di [REDACTED] e [REDACTED]

presso la quale ha eletto domicilio in [REDACTED] - Procura 30/7/2010.-

PARTE RECLAMANTE

contro

[REDACTED]

in persona del suo Curatore, [REDACTED]

rappresentato e difeso dall [REDACTED] del Foro di

OGGETTO: fe-
clamo avverso la
dichiarazione di
fallimento

2) ACQUI TERME e [redacted] presso il quale ha eletto domicilio in [redacted] - Procura 30/9/2010.- Autorizzazione del G.D. del 29/9/2010.-

[redacted] v. [redacted] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, [redacted] Presidente,

2) rappresentata e difesa dall'avv. Mario MAGLIANO, presso il quale ha eletto domicilio in TORINO, cs. Vinzaglio 2.- Procura 29/3/2010.-

PARTI RESISTENTI

CONCLUSIONI di PARTE RECLAMANTE:

La Corte Ecc.ma, Voglia:

a) revocare ai sensi dell'art.18 R.D. 1267/1942 il fallimento del sig. [redacted] nato l'1.5.1958 ad [redacted] (AL) e qui residente in [redacted] titolare della ditta individuale di procacciatore d'affari con sede in [redacted] e partita [redacted]

b) porre a carico della instante [redacted] le spese della procedura fallimentare ed il compenso che sarà liquidato al Curatore;

e) condannare la [redacted] alla rifusione delle spese, diritti ed onorari tutti, di entrambi i gradi di giudizio.

Con espressa riserva di agire separatamente nei confronti della reclamata per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere richiesto la dichiarazione di fallimento con colpa.

Si chiede altresì che la Corte Ecc.ma, ove ancora ritenuto necessa-

it

[Handwritten signature]

rio assuma informative ex art.15 L.F. presso l'Agenzia delle Entrate di
[REDACTED] in ordine alla tipologia di contabilità tenuta dal sig.
[REDACTED] nonché l'audizione del commercialista della stessa,
[REDACTED] con studio in [REDACTED]
[REDACTED]

CONCLUSIONI di PARTE RESISTENTE:

→ per il Fallimento:

Voglia la ecc.ma Corte d'Appello di TORINO, ogni contraria istanza respinta e disattesa, respingere il reclamo avverso la sentenza n. 6/10 del Tribunale di [REDACTED] dichiarativa del fallimento della ditta individuale [REDACTED] con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre agli accessori fiscali e previdenziali a norma di legge.

→ per la [REDACTED]

Voglia Ecc. Corte d'Appello di TORINO, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale,

rigettare il reclamo ex art. 18, 1. fall avanzato dal [REDACTED]
[REDACTED] titolare della ditta individuale di procacciatore d'affari con sede in [REDACTED], per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza dichiarativa del fallimento del [REDACTED] in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale,

in via subordinata.

nel denegato caso di accoglimento del reclamo ex art. 18,1. fall e, conseguente, revoca del fallimento, rigettare l'avversa domanda di con-

danna della [REDACTED] alle spese della procedura e di lite;

in ogni caso,

con vittoria di spese ed onorari delle due fasi del giudizio, oltre rimborso forfetario 12,50%, IVA e CPA come per legge.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

1.- Con sentenza del 9-16/7/2010, il Tribunale di [REDACTED]

dichiarò il fallimento di [REDACTED], sul presupposto della sussistenza dello stato d'insolvenza: «ritenuto che la insolvenza della debitrice emerga dai seguenti elementi in atti: - decreto ingiuntivo, non opposto e quindi definitivamente esecutivo, per euro 173.413,43, oltre accessori, nei confronti della CASSA di [REDACTED] - l'aver il [REDACTED] prestato garanzia per altri soggetti, quali la [REDACTED] e la [REDACTED] per un importo complessivo superiore a 4.000.000,00 euro; - iscrizione di ipoteca giudiziale su un terreno nel Comune di VIGONZA per euro 150.000,00 in favore della [REDACTED] s.p.a.; - iscrizione di ipoteca volontaria su immobili nel Comune di [REDACTED] a favore della [REDACTED] s.p.a. a garanzia di un mutuo di euro 240.000,00; - iscrizione di ipoteca giudiziale sui medesimi immobili e in favore del medesimo creditore per euro 150.000,00; ritenuto irrilevante che [REDACTED] sia divenuto titolare della ditta individuale di cui è chiesto il fallimento solo dopo aver prestato, quale persona fisica, la garanzia fideiussoria per la quale egli è debitore nei confronti del ricorrente e solo dopo la maturazione del credito, e che tale debito sia estraneo ai rapporti d'impresa; rilevato infatti che l'insolvenza dell'imprenditore non presuppone che i debiti attengano ai rapporti d'impresa...»; rammentato l'onere della prova gravante sul fallendo, osservò «che il debitore si limita ad affermare di non avere effettuato investimenti (peraltro l'art. 1 nel testo vigente fa riferimento ad attivo patrimoniale e non a investimenti) e di non avere debiti, ma non produce né il libro inventari, né uno stato patrimoniale (il bilancio de-

it

g

ff

positato comprende il solo conto economico), sicché la allegazione è completamente sprovvista di prova; rilevato, quanto all'eccezione del [redacted] di essere piccolo imprenditore e quindi non assoggettabile a procedure concorsuali, che con la recente sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010 la Corte di Cassazione ha precisato che oggi la figura dell'imprenditore fallibile è affidata a parametri soggettivi, restando indifferente la qualifica di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ.; rilevato che per lo stesso motivo non è utile al debitore il riferimento a una pronuncia di merito dell'anno 2000, secondo cui il procacciatore di affari non è soggetto fallibile, in quanto tale decisione è presa nel vigore della legge precedente; rilevato che il requisito di cui all'art.

15 l. fall. è integrato, in quanto la ditta individuale [redacted] debitrice di euro 173.413,03 nei confronti della [redacted], e, quindi, di un importo superiore ad euro 30.000».

La sentenza fu notificata, ex art. 17 L.F., al fallito in data in data ignota.

2.- Con ricorso, depositato il 2/8/2010 e così comunque tempestivamente, il fallito propose reclamo avverso la suddetta sentenza, con due motivi.

Con il primo, quanto alla contabilità semplificata, dedusse che la ditta individuale di parte appellante ha iniziato la sua attività di procacciatore di affari il 1/6/2009 in regime di contabilità semplificata, ex art. 18 D.P.R. 1973, n. 600, che permette, a chi vi opta, di non fare i bilanci, sicché parte appellante ha depositato in sede fallimentare tutta la documentazione in suo possesso, in particolare "copie autenticate registri IVA acquisti e fatture messe 3° trim. 2009 4° trim. 2009 1° trim. 2010), copie fotostatiche fatture emesse, copie situazioni contabili al 31/12/2009 e al 31/3/2010, copia fotostatica attribuzione Partita IVA (dec. 01/06/2009), copia fotostatica iscrizione INPS sez. commercianti

(dec. 01/06/2009), copia fotostatica iscrizione CCIAA-AL (dec. 01/06/2009)", precisando che non esistono beni ammortizzabili in quanto l'autovettura utilizzata dal [REDACTED] è di proprietà di una società di leasing; che, di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere adempiuto l'onere probatorio da parte appellante, ossia il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, sub a), b) e c) L. Fall. così da escluderne la fallibilità; che, se il Tribunale avesse avuto dubbi sugli obblighi di colui che è in regime di contabilità semplificata, avrebbe ben potuto richiedere eventuali informazioni utili, ex art. 15 L. Fall., all'Agenzia delle Entrate, dalla quale prima avrebbe potuto verificare con assoluta certezza che la semplificazione consiste nell'esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei registri IVA (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) e del registro beni ammortizzabili, che, quanto alle annotazioni su tale ultimo registro, è possibile eseguirle, anziché sul predetto, nel registro I.V.A. acquisti, entro il termine della dichiarazione dei redditi e, dal 1.1.2002, tali scritture possono non essere tenute, purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i dati previsti dal registro dei beni ammortizzabili.

Con il secondo, quanto al debito verso la [REDACTED] [REDACTED] rilevò che del tutto erroneamente il primo giudice ha ritenuto parte appellante debitrice di € 173.413,03 nei confronti della CASSA [REDACTED] [REDACTED], così da ritenere integrato il requisito di cui all'art. 15 L. fall.; che parte appellante è divenuta titolare di una ditta individuale solo il 1 giugno 2009, con iscrizione camerale il successivo 27 giugno 2009, e dunque in un periodo ben successivo alla maturazione dell'espo-

sizione debitoria della ██████████ nei confronti della CASSA; che, inoltre, l'attività del ██████████ è quella di procacciatore d'affari che nulla ha a che vedere con quella di import-export e di commercio all'ingrosso, al dettaglio, di trasformazione, confezionamento e lavorazione di prodotti alimentari praticata dalla ██████████ in precedenza; che all'epoca della maturazione del debito della ██████████ era persona fisica, non titolare di alcuna ditta individuale, costituita solo successivamente e per una attività completamente diversa, né ha rilievo il fatto che parte appellante, in precedenza, fosse fideiussore della ██████████ società di capitali, la quale aveva accumulato in via sussidiaria debiti, che egli s'era limitato a garantire quale persona fisica; che la ditta individuale di parte appellante è iniziata solo da poco più di un anno (giugno 2009), non ha debiti, ha realizzato ricavi per € 37.500,00, come risulta dai documenti già prodotti, effettuando prestazioni per un unico cliente, la ██████████ di ██████████, non ha neppure beni ammortizzabili, poiché l'unica autovettura nella sua disponibilità è detenuta in forza di un contratto di leasing con la ██████████ che l'attività di procacciatore di affari rientra nei limiti e nei criteri quantitativi che la legge ha stabilito per sottrarre l'imprenditore dal fallimento; che i debiti di cui si discute sono stati accumulati ██████████, debitrice verso la ██████████ nei cui confronti parte appellante era semplicemente un fideiussore, onde nessun rapporto e nessun debito si è mai realizzato fra la ditta individuale di procacciatore d'affari ██████████ con partita IVA ██████████ e la ██████████.

Con decreto del 5/8/2010, il Presidente fissò l'udienza odierna,

it

mandando per la notifica entro il 15/8/2010, al che provvide la parte reclamante a mezzo posta alle due parti appellate, a mezzo posta con plichi spediti in data 10/8/2010 e ricevuti il 18 ed il 27/8/2010.

In Cancelleria alli 26/9/2010, si costituì il Fallimento resistente, contestando la fondatezza del proposto gravame.

Si costituì del pari, in data 20/9/2010, la CASSA, pur essa negando ogni fondatezza all'avverso gravame: l'onere probatorio gravante su parte appellante, pur volendosi accogliere la prospettazione del [redacted] circa la tenuta della contabilità semplificata, dal momento che questi non ha dato la prova del requisito di cui all'art. 1, co. 2 lett. c) L. fall., cioè essere debitore per debiti anche non scaduti di ammontare non superiore ad € 500.000,00; in caso di impresa individuale entrano in considerazione anche i debiti personali dell'imprenditore in quanto è indistinto il patrimonio dell'impresa da quello personale dell'imprenditore, irrilevante essendo il fatto che essi ineriscano o meno all'esercizio dell'impresa; l'abolizione del riferimento all'art. 2083 c.c., implica l'irrilevanza della qualifica di piccolo imprenditore, e la fallibilità sulla base di parametri oggettivi fissati dalla legge.

All'udienza delli 1/10/2010, dinanzi alla Corte comparvero i difensori delle parti costituite. Nessuna parte comparve personalmente.

Fatta la relazione; sentite le rispettive difese, che illustrarono le contrapposte posizioni; infine, la Corte, nella odierna Camera di Consiglio, decise il giudizio.

MOTIVI della DECISIONE

3.- I requisiti di fallibilità sono fissati dall'art. 1 L.F., il quale di-

sponde in via di principio la fallibilità dell'imprenditore commerciale (co. 1), salva la prova dei fatti impeditivi di cui al secondo comma, rimessi all'onere probatorio del diretto interessato.

Quanto all'irrelevanza della qualifica di piccolo imprenditore, è sufficiente rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, confermativo di una sentenza di questa Corte territoriale: «L'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 cod. civ., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 cod. civ. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza; il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'"imprenditore fallibile" affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro» (così CASS. CIV. sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086).

Ciò posto occorre considerare la doglianza relativa alla c.d. contabilità semplificata.

Dispone l'art. 18, co. 1 d.P.R. 1973, n. 600:

«Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai sog-

it

getti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvo gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi».

La norma, pertanto, fissa il principio generale dell'obbligatorietà delle scritture contabili di cui all'art. 14, co. 1 d.P.R. cit., costituite dal libro giornale e il libro degli inventari; i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determina-

it

A

zione del reddito; scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Scritture sostanzialmente coincidenti con quelle imposte dagli artt. 2214 e 2216 c.c.

L'eccezione a tal principio generale è introdotta dalla congiunzione «*tuttavia*», di valore semantico avversativo-limitativo rispetto al predicato antecedente di **obbligatorietà generale della tenuta delle scritture contabili**. Essa è costituita dalla c.d. contabilità semplificata per le imprese di cui alla previsione della seconda parte della norma in esame, fra cui – evidentemente – è ricompresa l'impresa individuale del ~~_____~~

Ma, proprio perché si tratta di una conclamata eccezione al principio generale valido sul piano civilistico e tributario dell'obbligatorietà comunque di tenuta delle scritture contabili suddette, essa dev'essere interpretata ex art. 14 prel. in senso restrittivo, e quindi **con riferimento esclusivo all'ambito tributario**, tale essendo il provvedimento legislativo in cui si inserisce, finalizzato allo «*Accertamento delle imposte sui redditi*». Di conseguenza è improprio, ed anzi giuridicamente errato, estendere l'applicazione dell'eccezione ad un ambito – quello civilistico – che le è normativamente estraneo.

Il che val quanto dire che l'opzione per la contabilità semplificata, effettuata dall'imprenditore a proprio rischio, ha sicuramente efficacia sul piano tributario, ma è del tutto irrilevante su quello civilistico, atteso che il legislatore consapevolmente non ha generalizzato anche a quello civilistico l'eccezione in parola. Anzi, per il piano civilistico – all'opposto –

ha ribadito l'obbligo generale di tenuta delle scritture contabili civilistiche. Il rilievo non ha importanza determinante, ma le stesse istruzioni della Agenzia delle Entrate, prodotte da parte appellante, confermano la conclusione che precede. Né avrebbero potuto dire nulla in contrario.

Donde la conseguenza per cui, ai fini della fallibilità, l'imprenditore ha comunque l'onere di provare i fatti impeditivi di cui all'art. 1 L. fall. sulla base delle scritture contabili civilistiche ed obbligatorie, risolvendosi - come accade nel caso di specie - il ricorso alla contabilità semplificata nell'impossibilità, derivante da scelta insindacabile dell'imprenditore, di assolvere all'onere ridotto.

A ciò deve aggiungersi il rilievo della violazione della norma di cui all'art. 15, co. 3 L.Fall. secondo cui, comunque e quindi anche in assenza di scritture obbligatorie, il fallendo deve produrre una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata della propria impresa. Ciò che parte reclamante s'è ben guardata dal fare, come ha puntualmente rilevato il primo giudice.

Il quale, pertanto, non è incorso in alcun errore, onde la doglianza deve essere respinta perché infondata.

Deve inoltre aggiungersi che, comunque, il Fallimento, costitutosi in data odierna, ha dimostrato che il fallito ha i seguenti debiti verso le banche:

████████████████████	196.597,01
████████████████████	299.549,56
████████████████████	499.597,07

it

A

M

Totale	995.743,64
--------	------------

Il che dimostra ampiamente sussistente il requisito di cui all'art. 1, co. 2, lett. c), da solo comunque sufficiente ad imporre la declaratoria di fallimento ed il rigetto del primo mezzo di appello.

3.- Non meno infondato è il secondo mezzo.

Il [redacted] ha scelto di svolgere la sua attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale, il che comporta la confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore, con l'effetto per cui l'imprenditore diviene fallibile anche in ragione di debiti personali, atteso che tutti i crediti e debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo all'unico debitore, il quale risponde di essi con tutto il suo patrimonio ex art. 2740 c.c., senza alcuna differenza in ordine alla natura dei debiti stessi.

Insegna la Suprema Corte:

«In caso di estensione del fallimento di una società di persone al socio illimitatamente responsabile, che sia anche titolare di un'impresa individuale, quest'ultimo risponde con tutto il suo patrimonio sia delle obbligazioni contratte in qualità di titolare di detta impresa, sia di quelle contratte dalla società, senza che possano ipotizzarsi al riguardo due masse distinte (come avviene invece nel rapporto tra la società ed il socio, che sono soggetti diversi): pertanto, il curatore del fallimento è legittimato ad agire in revocatoria per tutti i pagamenti eseguiti dal predetto socio, ivi compresi quelli effettuati nell'esercizio dell'impresa individuale» (così CASS. CIV. sez. I, 23 luglio 2007, n. 16213).

È di conseguenza infondata la censura di parte appellante secondo

cui quello verso la CASSA è debito personale, quale fideiussore della [REDACTED], di cui il [REDACTED] fu il legale rappresentante ed è il liquidatore, e non inerisce all'attività imprenditoriale attuale, posto che si tratta di debito portato da un d.i. passato in giudicato, che è entrato nel patrimonio unico del [REDACTED] con l'effetto di concorrere alla massa passiva gravante (anche) sull'impresa.

A ciò deve aggiungersi che è pacifica la sussistenza dell'impressionante quadro di ipoteche, giudiziali o volontarie, enucleate dal primo giudice, e ostensive della rilevante massa debitoria gravante sul [REDACTED] documentata dal Fallimento sulla base delle insinuazioni già effettuate.

4.- Concludendo in via generale, la Corte ogni diversa istanza respinta; definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione proposta da parte appellante contro parti appellate e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

5.- La soccombenza di parte appellante è totale ed a suo carico si pongono le spese del presente grado di giudizio in favore delle due parti appellate.

Si liquidano per il secondo grado, in favore del Fallimento € 500,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, e così € 1.500,00; in favore della CASSA € 500,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, e così € 1.500,00, oltre le successive occorrenze, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO di TORINO

Sezione I Civile

Visto l'art. 18 L.F.;

rigetta

il reclamo proposto da parte reclamante contro la sentenza del Tribunale di [redacted] 9-16/7/2010;

condanna

[redacted] parte ricorrente a rifondere a parti resistenti le spese di lite, liquidate, in favore del Fallimento [redacted], in € 1.500,00; in favore della CASSA [redacted], in € 1.500,00, oltre le successive occorrenze, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario.

Così deciso nella Camera di Consiglio, in TORINO, alli 1 di ottobre 2010.

ATA DEPOSITATA in Cancelleria
ata 570/1000 il Cancelliere

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Angelo CONVERSO

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. ROSCAZIO

[Signature]

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li

67 010 010
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott. CANCELLIERE